



Atti del Comune

Direzione Centrale Attività Produttive e
Marketing Territoriale
Settore Commercio, SUAP e Attività Produttive
Direzione di Settore

COMUNE DI MILANO
DC ATTIVITÀ PRODOTTI
Protocollo **PG 486596/2015**
Del 11/09/2015
ASSESSORE
(S) DIRETTORE DI SETTORE
11/09/2015

Milano,

Oggetto: modifica ordinanza Prot. PG 186198/2011 del 11/03/2011 "Divieto di svolgimento del commercio su aree pubbliche in forma itinerante nella zona di San Siro – Meazza".

IL SINDACO

Richiamata

l'ordinanza Prot. PG 78193/2013 del 29/01/2013 relativa a "Disciplina degli orari delle seguenti attività: attività di commercio al dettaglio in sede fissa, attività di vendita da parte di artigiani, commercio su aree pubbliche, attività di trattenimento e svago, attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività di acconciatore, estetista e affini, esercizi rimessa", così come modificata con Ordinanza Atti Prot. PG 486532/2015 dell'11/09/2015

Preso atto che

- tale ordinanza alla terza alinea del punto 5 dell'articolo 8 prevede la possibilità per l'Amministrazione comunale di interdire il commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante nelle **aree escluse con provvedimenti assunti dal Comune di Milano per motivi di pubblico interesse e nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale (aree di mercato, aree adiacenti lo Stadio Meazza altre aree rispondenti alle esigenze di tutela sopra rappresentate).**

Dato atto che

- con ordinanza PG 186198/2011 sono state individuate puntualmente le vie e le piazze nella zona di San Siro-Meazza nelle quali è inibito il commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante;
- tale inibizione è prevista già dal 1992, anno dal quale l'intera area circostante lo stadio di Milano è stato oggetto di particolari attenzioni e tutele motivate da questioni di ordine pubblico e mobilità sia veicolare che pedonale;

Considerato che

- nell'area in questione insistono importanti strutture con vincoli architettonico paesaggistico e di interesse storico artistico (Ippodromo del Galoppo – Quartiere Ippico) nonché strutture quale lo Stadio Giuseppe Meazza al quale vanno garantite condizioni di sicurezza e ordine pubblico in occasione sia delle manifestazioni sportive, che di quelle musicali e/o, in genere, aggregative;



Atti del Comune

- per tali motivi ricorrono le fattispecie previste dall'art. 8 dell'ordinanza orari PG 486532/2015 dell'11/09/2015 per le quali il Comune di Milano può interdire le attività di commercio su area pubblica in forma itinerante;

Ritenuto che

per quanto sopra, è necessario, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della Legge Regionale n. 6/2010, così come previsto dall'ordinanza sopra richiamata, inibire il commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante, sia per motivi di pubblico interesse, sia di tutela storico artistico e ambientale;

Tutto ciò premesso e considerato

Visti

- la vigente Ordinanza di disciplina degli orari delle attività di commercio su aree pubbliche;
- la Legge Regionale n. 6/2010, così come modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 20/2015;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il Provvedimento di delega 18 marzo 2013 - Atti 201482

DISPONE

a parziale modifica ed integrazione dell'ordinanza prot PG 186198/2011 che:

1. è vietato il commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante nelle vie e piazze ricomprese negli allegati 1 e 2 facenti parte integrante della presente Ordinanza;
2. il divieto opera per l'intera giornata – 0/24;
3. la violazione del divieto è sanzionata ai sensi del comma 6 bis dell'art. 27 della Legge Regionale n. 6/2010.

I competenti organi di vigilanza terranno continuamente monitorata la situazione.

Si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato per giorni 15 consecutivi all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Settore Commercio del Comune di Milano "FARE IMPRESA", e reso eseguibile dal 13 settembre 2015;

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso innanzi al Prefetto di Milano entro 30 giorni;
- mediante ricorso innanzi al TAR della Lombardia entro i termini previsti dal d.lgs. n. 104 del 2 luglio 2010;

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.


Per Il Sindaco
L'Assessore al Commercio, Attività produttive,
Turismo, Marketing territoriale, Servizi Civici
Franco D'Alfonso

Visto :IL DIRETTORE DI SETTORE
Dott. Roberto Munarin

SAN SIRO - MEAZZA – TOPONOMASTICA

Delimitazione area oggetto della Ordinanza PG 486596/2015

UBICAZIONE	ESTENSIONE	NOTE
LGO DELLO STADIO	Completamente incluso	
PLE DELLO SPORT	Completamente incluso	
PLE MORATTI ANGELO	Completamente inclusa	
PZA AXUM	Completamente inclusa	
PZA (VIA) SANT'ELENA	Completamente inclusa	
VIA ACHILLE	Completamente inclusa	
VIA BISANZIO	Completamente inclusa	
VIA CAPECELATRO ALFONSO	Incluso segmento compreso tra piazza Axum e via Pessano	
VIA DEGLI ALDOBRANDINI	Completamente inclusa	
VIA DEI FOSCARI	Completamente inclusa	
VIA DEI LOREDAN	Completamente inclusa	
VIA DEI PICCOLOMINI	Completamente inclusa	
VIA DEI ROSPIGLIOSI	Completamente inclusa	
VIA DEI SAGREDO	Completamente inclusa	
VIA DEL CENTAURO	Completamente inclusa	
VIA DESSIE'	Completamente inclusa	
VIA FETONTE	Completamente inclusa	
VIA HARAR	Completamente inclusa	
VIA IPPODROMO	Incluso segmento compreso tra via del Centauro e via Pinerolo	
VIA NOVARA	Incluso segmento compreso tra via Harar e via Cascina Bellaria	
VIA PALATINO	Completamente inclusa	
VIA PATROCLO	Completamente inclusa	
VIA PEGASO	Completamente inclusa	
VIA PESSANO	Incluso segmento compreso tra via Dei Rospigliosi e via Capecelatro	
VIA PINEROLO	Incluso segmento compreso tra via Harar e via Ippodromo	
VIA SAN GIUSTO	Incluso segmento compreso tra incrocio con Harar/Dessiè e via Novara	
VIA TESIO FEDERICO	Completamente inclusa	
VLE CAPRILLI FEDERICO	Incluso segmento compreso tra via Palatino e via Diomede	E' incluso anche il suolo della banchina posta sul lato nord della carraggiata, compreso tra il bordo stradale e il muro perimetrale dell'ippodromo (galoppo)



LEGENDA:

— = perimetrazione area oggetto
della Ordinanza
PG 486596/2015